

VERBALE ACCORDO

Il giorno 15 ottobre 2012, Milano

tra

TRENITALIA Sp.A.

e

Le Segreterie Regionali Lombardia delle OOSS sindacali FILT- FIT- UILT – FAST – UGL e le RSU 41 -57- 76 - 77- 78-92 e 93 , presente il rappresentante CPO

in applicazione dell'art. 28 del CCNL della Mobilità /Area contrattuale delle Attività Ferroviarie e dell'art. 13 del Contratto Aziendale di gruppo FS del 20/07/2012 ,

si conviene

la seguente articolazione dell'orario di lavoro settimanale del personale del settore Uffici nel territorio della regione Lombardia.

1. Attività su prestazione unica giornaliera con orario spezzato

1.1. Prestazione giornaliera e flessibilità in entrata e in uscita

La prestazione lavorativa settimanale , pari a 38 ore , è articolata su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con tre rientri settimanali, di norma nelle giornate dal lunedì al giovedì, secondo le seguenti modalità :

- a) giornate senza rientro pomeridiano (durata 6 ore) : dalle ore 7.45 alle ore 13.45
con fascia rigida dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- b) giornate con rientro pomeridiano (durata 8 ore e 40 minuti) :
dalle ore 7.45 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.55
con fascia rigida dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.15 alle ore 16.30

Nelle cosiddette “ fasce rigide “ tutto il personale deve assicurare la presenza in servizio.

La distribuzione dei 3 rientri pomeridiani sarà di norma effettuata dalla Società nelle quattro giornate dal lunedì al giovedì sulla base delle esigenze produttive aziendali, armonizzandole con le richieste dei lavoratori e accogliendo prioritariamente le domande dei lavoratori che hanno figli minori o siano destinatari delle tutele di cui alla L.104/92.

Nelle tre giornate di rientro pomeridiano, ove ricorrano le condizioni di cui al punto 1 dell'art.51 del CCNL della Mobilità/Area AF, al personale interessato verrà riconosciuto il ticket per la fruizione del pasto.

La flessibilità oraria si cumula con il saldo mensile positivo/negativo di 4 ore; il saldo negativo deve essere recuperato entro il mese successivo; analogamente si potrà ricorrere al saldo positivo entro il mese successivo.

1.2 Minori prestazioni nelle fasce rigide

I lavoratori potranno fruire , nel mese, di 4 ore di permesso per minori prestazioni rese nelle fasce rigide, per la fruizione dei quali verrà istituito apposito giustificativo, frazionabile a minuti e fruibili una sola volta nella giornata lavorativa e nella misura massima di 1 ora. La fruizione di tali permessi deve essere preventivamente comunicata almeno verbalmente al responsabile della struttura da cui dipende il lavoratore . Le ore di permesso fruite nel mese dovranno essere compensate con maggiori prestazioni entro il mese successivo.

FILTI
Da Louis
Andreas
Mendonça
Serrano
FILI
Kien
Mott

Proceder
Pavella
M. Lotti
Gatti
P. J. J.

Fatti
Stano
Gropo
D. L.
P. J. J.

1.3 Fruizione della mezza giornata di ferie

La fruizione della mezza giornata di ferie avrà la seguente articolazione :

a) prestazione giornaliera con rientro pomeridiano:

- se la mezza giornata di ferie è fruita in entrata, il lavoratore dovrà presentarsi in servizio alle ore 12,05
- se la mezza giornata di ferie è fruita in uscita, il lavoratore dovrà lasciare il servizio alle ore 12,35;

b) prestazione giornaliera su 6 ore :


- se la mezza giornata di ferie è fruita in entrata, il lavoratore dovrà presentarsi in servizio alle ore 10,45;
- se la mezza giornata di ferie è fruita in uscita , il lavoratore dovrà lasciare il servizio alle ore 10,45.

1.4 Decorrenza nuovo orario


L'orario di lavoro sopra definito entrerà in vigore il giorno 1° Novembre 2012
Sino a tale data rimane in vigore l'orario provvisorio in vigore dall' 01/09/2012.

In prosieguo, il presente accordo sarà sottoposto a verifica entro il mese di gennaio 2013, e comunque se richiesto dalle parti





Per Trenitalia S.p.A



p. RSU



p. OOSS

FILT 
FIT 
UILT 
FAST 
UGL 